DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

124 / 2020 del 09/04/2020

***Oggetto*: PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER IL PERSONALE AREU A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19**

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – VIA A. CAMPANINI 6 - 20124 MILANO
TEL. 02.671291 – TELEFAX 02.67129002 – COD.FISC. E P. IVA 03128170135
PROTOCOLLO@PEC.AREU.LOMBARDIA.IT WWW.AREU.LOMBARDIA.IT

Copia informatica per consultazione

OGGETTO: PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER IL PERSONALE AREU A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 141/2020, avanzata dal Direttore ad interim della Unità Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, in data 31.01.2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, al fine di intraprendere iniziative di carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al dilagare dell'infezione da COVID-19, attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza sanitaria in via diffusione a livello nazionale;

DATO ATTO che con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020, n. 574 "*Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Lombardia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", il Presidente della Regione Attilio Fontana è stato nominato soggetto attuatore per la gestione dell'emergenza in Lombardia;

VISTI:

- il D.L. del 23.02.2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. del 23.02.2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*";
- le ordinanze del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 e del 23.02.2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, Regione Lombardia";
- il D.P.C.M. del 25.02.2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n. 6*";
- il D.P.C.M. del 01.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 04.03.2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.P.C.M. del 08.03.2020, recante "*Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,*

Vercelli, Padova, Treviso, Venezia";

- il D.P.C.M. del 11.03.2020 recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";
- il D.L. del 17.03.2020, n. 18 "Misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. del 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

RICHIAMATI in particolare, in ordine al lavoro agile, le seguenti disposizioni:

- il D.P.C.M. del 25.02.2020 e in particolare l'art. 2: "Lavoro agile" ove si prevede che: "*La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti e visto anche il D.P.C.M. 4/3/2020 all'art. 1 lettera n). Gli obblighi di informativa cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.*";
- il D.P.C.M. del 08.03.2020, che prevede all'art. 6 lettera r), tra le altre, che "*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro*", efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 11.03.2020, e in particolare l'art. 1 comma 6, il quale dispone che "*… fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli 18 e 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*";
- l'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale", che dispone il divieto di trasferimento e spostamento con mezzi di trasporto pubblico o provato in Comune diverso da quello in cui le persone si trovano, salvo comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute;

- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 515 del 22.03.2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica che denota una particolare diffusione nel territorio regionale, ha previsto la "sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le sedi e gli uffici delle pubbliche amministrazioni… fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità per i quali sia assolutamente necessaria e imprescindibile la presenza fisica nella sede di lavoro";
- la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione dispone "*Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e in particolare l'art. 3 le "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa";
- la Direttiva n. 2 del 12.03.2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "*indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001*" e in particolare l'art. 3 "*Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa*" che prevede che le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che alla luce della grave situazione di emergenza epidemiologica in corso è necessario favorire temporaneamente, pur in assenza di idonea regolamentazione aziendale e confronto con le Organizzazioni Sindacali e in adempimento alle sopra richiamate norme, il ricorso a modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che non preveda la presenza fisica del personale presso la sede di servizio, allo scopo di favorire le misure di prevenzione alla diffusione del coronavirus COVID-19, ove possibile, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività e dei servizi e con le caratteristiche delle attività ordinariamente svolte dal lavoratore sino al termine delle misure emanate dal Ministero della Salute d'intesa con la Regione Lombardia;

RICHIAMATI anche:

- il Piano triennale di azioni positive 2020-2022 di AREU, approvato con deliberazione n. 31 del 31.01.2020, in cui è prevista, tra l'altro, la promozione del benessere organizzativo intesa come capacità di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori, anche ponendo le opportune attenzione alle persone e alla cura dell'ambiente di lavoro;
- lo studio di fattibilità proposto dal Comitato Unico di Garanzia – CUG di AREU finalizzato alla valutazione dell'applicazione in via sperimentale dello *Smart Working* all'interno dell'azienda individuando gli ambiti in cui tale modalità di lavoro può essere attivata;

RILEVATO che le forme di lavoro a distanza garantiscono, ordinariamente, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, con particolare riferimento alle accresciute necessità familiari legate alla sospensione dei servizi scolastici ed educativi su tutto il territorio nazionale;

ATTESO che il monitoraggio dell'andamento di tale forma di lavoro flessibile, attuata temporaneamente e in via sperimentale, consente di valutarne il reale impatto sull'organizzazione dell'Azienda, anche al fine di adottare, una volta terminata la fase di emergenza, una disciplina organica coerente con le indicazioni previste in termini generali dalla normativa specifica sullo "*smart working*" e previo il necessario confronto con le Organizzazioni Sindacali;

PRESO ATTO che il Dott. Andrea Albonico, Direttore del Dipartimento Amministrativo di AREU, per far fronte al contenimento della diffusione del COVID-19 ha chiesto, con comunicazioni e-mail del 27.02.2020 e del 09.03.2020, ai Direttori/Responsabili di tutte le Strutture AREU di valutare la possibilità di far svolgere le attività garantite dalle singole funzioni presso la Direzione di AREU e l'IR&TeC in modalità di lavoro agile;

ASSUNTO che AREU ha favorito, alla luce dell'emergenza in atto, l'attivazione del lavoro agile a favore di un gran numero di dipendenti, limitando la presenza in servizio ai dipendenti di strutture aziendali ritenute di necessario supporto per lo svolgimento delle attività aziendali, nonché al personale tecnico e sanitario, il quale svolge attività strettamente connessa all'emergenza epidemiologica, precisando che sono state assunte a favore tutte le necessarie misure di garanzia e tutela imposte al datore di lavoro a favore dei lavoratori in tale situazione emergenziale;

RICHIAMATA la deliberazione AREU n 105 del 24.03.2020 avente a oggetto "*Individuazione dipendenti e collaboratori, a vario titolo, dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza adibiti ai servizi pubblici essenziali e di pubblica utilità per emergenza da pandemia da covid-19*";

RITENUTO imprescindibile, visto lo stato di necessità e l'esigenza di non interrompere pubblici servizi essenziali garantiti da AREU, di prendere atto dell'attivazione temporanea dello *smart working* come modalità di lavoro agile del personale di AREU laddove applicabile e su espressa richiesta dei singoli Direttori/Responsabili che ne hanno valute la compatibilità con l'attività lavorativa svolta dai singoli dipendenti, limitando così la presenza fisica del personale nelle sedi lavorative ai soli casi i indispensabili e per tutta la durata dello stato di emergenza;

PRECISATO che il personale in *smart working* svolge la propria attività lavorativa all'esterno delle sedi e strutture aziendali, presso la residenza ovvero il domicilio individuato dei singoli dipendenti, avvalendosi di strumentazione informatica, di AREU o eccezionalmente del dipendente stesso, idonea a consentire lo svolgimento della prestazione e l'interazione con il Direttore/Responsabile e i colleghi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della privacy e di sicurezza dei dati;

PRESO ATTO dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, che ne attesta la completezza, e della dichiarazione di regolarità tecnica e legittimità espressa dal

Direttore ad interim della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane proponente il presente provvedimento, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto dell'attivazione temporanea, per contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19, dello smart working a favore del personale di AREU come modalità di lavoro agile al fine di limitare la presenza fisica del personale nelle sedi lavorative dell'Azienda per tutta la durata dello stato di emergenza;
2. di precisare che il suddetto personale svolge la propria attività lavorativa all'esterno delle sedi e strutture aziendali, presso la residenza ovvero il domicilio individuato dei singoli dipendenti, avvalendosi di strumentazione informatica, di AREU o eccezionalmente del dipendente stesso, idonea a consentire lo svolgimento della prestazione e l'interazione con il Direttore/Responsabile e i colleghi nel rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della privacy e di sicurezza dei dati;
3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
4. di demandare alla Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane l'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi al presente provvedimento;
5. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore ad Interim della Struttura Complessa Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

PROPOSTA DI DELIBERA N. 141/2020

***Oggetto*: PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER IL PERSONALE AREU A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19**

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 01/04/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)